

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI



Repertorio n. 31056

Raccolta n. 14279

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici
del mese di luglio

alle ore 12,00

In Milano, Galleria Pattari n. 2

li, 12 luglio 2019

A richiesta della associazione "SOSTEGNO 70 ONLUS - INSIEME
AI RAGAZZI DIABETICI".

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in
Monza, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea straordinaria
dei soci dell'associazione "**SOSTEGNO 70 ONLUS - INSIEME AI
RAGAZZI DIABETICI**" con sede legale ed amministrativa in
Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 presso lo Studio Legale
Caprarulo - Avvocati Associati e sede operativa in Milano,
Via Olgettina n. 60, presso l'Istituto Scientifico San
Raffaele - Clinica Pediatrica, codice fiscale 03348040969
(di seguito l'"**Associazione**"), onlus di diritto in quanto
organizzazione di volontariato iscritta nella sezione
regionale del Registro Generale della Regione Lombardia del
Volontariato al **progressivo n. 3124 - Sezione A) Sociale**,
indetta per oggi, nel luogo di cui sopra ed alle ore 12,00
in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle novità normative previste
per le Organizzazioni di Volontariato dal D.Lgs. 117/17 e
s.m.i.
- 2) Adempimenti conseguenti.

E' presente la signora:

- PATRIZIA DANIELA CARLA PAPPINI nata a Milano il 16
settembre 1951 e domiciliata per la carica ove sopra,
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della
comparente.

Assume la Presidenza dell'assemblea, per unanime
designazione degli intervenuti, la signora PATRIZIA DANIELA
CARLA PAPPINI la quale

constatato:

- che la presente assemblea é stata regolarmente convocata
ai sensi di statuto;
- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente,
sono presenti il Vice Presidente MARCO FACCHETTI nato a
Bergamo il 18 marzo 1966 ed i Consiglieri GIORGIO MARIO

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Monza
il 24/07/2019
n. 5401
Serie 1T
Esatte € 356,00

OLDRATI nato a Milano il giorno 1 gennaio 1941 e LUISA PAGLIETTI nata a Cagliari il 26 giugno 1965, GLORIA GAZZANO nata a Milano il 19 febbraio 1955 ed collegata in audio conferenza la signora MAURA BASILI nata a Jagariaiva il 14 ottobre 1954;

- che sono presenti o rappresentati n. 5 (cinque) soci dell'Associazione e precisamente sono presenti essa comparente sia in proprio sia in rappresentanza del socio ANTONIO GIUFFRE' nato a Milano il 20 giugno 1969 nonché i soci MARCO FACCHETTI, GIORGIO MARIO OLDRATI e LUISA PAGLIETTI ed collegata in audio MAURA BASILI,

dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Su quanto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno per l'Associazione adottare due nuovi testi di statuto sociale e precisamente:

.. uno con efficacia subordinata all'approvazione delle Competenti autorità e che rimarrà in vigore sino all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi della trasmigrazione automatica dell'Associazione nel RUNTS stesso ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/17;

.. uno nel quale l'Associazione sarà qualificata come Organizzazione di Volontariato (OdV) appartenente agli Enti del Terzo Settore (ETS) e che entrerà in vigore solo nel momento in cui verrà istituito R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi avverrà la trasmigrazione automatica dell'Associazione nel RUNTS stesso ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/17.

Con riferimento al primo statuto il Presidente si sofferma sulle modifiche ad esso apportate rispetto all'attuale testo vigente relative esclusivamente all'inserimento dell'articolo 18.

Con riferimento al secondo statuto il Presidente da atto che lo stesso è già stato approvato dai Consiglieri nell'adunanza del Consiglio Direttivo tenutosi in data odierna alle ore 11,30 e pertanto è ad essi ben noto.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea entrambi i testi di statuto dell'Associazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Associazione, spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto e che dette proposte sono approvate in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve



discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti e collegati in audio conferenza

DELIBERA:

- di adottare - subordinatamente all'approvazione delle competenti Autorità e in conformità a quanto richiesto dalle Autorità stesse - il nuovo testo di statuto sociale proposto dal Presidente che, composto di n. 18 (diciotto) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dalla comparente e da me Notaio;

- di stabilire che il testo di statuto come sopra allegato sotto la lettera "A" abbia efficacia fino all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi della trasmigrazione automatica dell'Associazione nel RUNTS stesso ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/17;

- di approvare un ulteriore testo di statuto, che qualifica l'Associazione come Organizzazione di Volontariato (OdV) appartenente agli Enti del Terzo Settore (ETS) e che entrerà in vigore solo nel momento in cui verrà istituito R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi avverrà la trasmigrazione automatica dell'Associazione nel RUNTS stesso ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/17.

Detto testo di statuto sociale, composto di n. 18 (diciotto) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B", firmato dalla comparente e da me Notaio;

- di dare mandato al Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo in via disgiunta tra di loro affinché:

.. abbiano ad accettare ed introdurre nelle delibere testè assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'ottenimento e il perfezionamento dell'iscrizione del presente verbale;

.. compiano tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di assemblea contenente lo statuto aggiornato;

.. forniscano, una volta avvenuta la trasmigrazione automatica della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 54 del decreto stesso, agli uffici del medesimo Registro le eventuali informazioni ed i documenti mancanti e quant'altro richiesto per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in detto R.U.N.T.S.

La comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo delle votazioni, dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 12,20.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.

Del presente atto ho dato lettura alla comparente la quale,

dà me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sei e fin qui della settimana a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: PAPPINI Patrizia Daniela Carla
Ezilda MARICONDA

Allegato "A" all'atto n. 14279 di Raccolta

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata "SOSTEGNO 70 ONLUS - INSIEME AI RAGAZZI DIABETICI".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - OGGETTO

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione si propone i seguenti fini:

- promuovere e sostenere la ricerca scientifica del diabete giovanile per una soluzione definitiva del problema;
- promuovere e sostenere l'assistenza nei confronti dei giovani diabetici;
- sensibilizzare l'opinione pubblica per assicurare l'assistenza a giovani diabetici e per migliorare la qualità della vita e della sua terapia;
- istruire, educare e aiutare i giovani diabetici e le loro famiglie ad affrontare i problemi quotidiani mediante una concreta attività di formazione;
- allacciare rapporti con associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione e istituzione avente analoghi scopi e programmi e di informare e istruire gli operatori sanitari circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni nonché dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla Legge Regionale della Regione Lombardia del 24 luglio 1993 n. 22.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni, enti o confederazioni di associazioni.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.



Art. 3 - SEDE

L'associazione ha sede legale e amministrativa in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 presso lo Studio Legale Caprarulo - Avvocati Associati e sede operativa in Milano, via Olgettina n. 60, presso l'Istituto Scientifico San Raffaele - Clinica Pediatrica.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Associazione;
- b) donazioni, lasciti o eredità;
- c) eventuali avanzi di gestione.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote annuali versate dai soci;
- b) i contributi erogati da Comuni, Province, Regioni, altri enti pubblici o privati, a qualsiasi titolo;
- c) le erogazioni liberali o i legati non vincolati al patrimonio;
- d) il ricavato delle manifestazioni e delle altre attività direttamente connesse alle Istituzionali;
- e) i proventi derivanti dal patrimonio.

Art. 5 - SOCI

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono altresì soci, senza necessità di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, tutti i giovani, minori di età, affetti da patologia diabetica, che ne facciano richiesta e che versino la relativa quota sociale.

Per questi ultimi, sino al raggiungimento della maggiore età, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. In ogni caso, per tali soggetti il diritto di voto in assemblea verrà esercitato, in loro nome e conto, da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli aderenti all'associazione che svolgano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - ADESIONE

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità



che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per i minori affetti da patologia diabetica il Consiglio Direttivo si limiterà a prendere atto della richiesta di adesione all'Associazione. Gli stessi verseranno la quota di associazione al momento della richiesta di adesione.

E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o per le altre cause previste dalla legge. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento in cui questo ne ha conoscenza.

La esclusione è anche deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata R.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del

provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata R.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 - AFFILIAZIONE

Potranno divenire "Affiliate" dell'Associazione, affiancando alla propria denominazione la dicitura "Affiliato Associazione Sostegno 70 Onlus - Insieme ai Ragazzi Diabetici", altre organizzazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere all'Associazione secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in apposito Regolamento.

La decisione in ordine all'istanza di affiliazione verrà assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ALBO DEI SOSTENITORI

L'Associazione può istituire un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che - anche una tantum - contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'albo dei sostenitori ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivi stesso.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 11 - ASSEMBLEA

I soci associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.



Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e al numero dei suoi membri;
- alla nomina dell'Organo di Revisione;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- all'approvazione del piano di attività;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Le delibere relative alle modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono approvate qualunque sia il numero dei soci presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione, secondo il disposto dell'articolo 21, u.c., c.c.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Ciascun delegato può rappresentare fino a cinque soci.

Art. 12 - AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, sempre e comunque in numero dispari. L'Assemblea che procede alla nomina del Consiglio Direttivo ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente,

i Vicepresidenti, di cui uno Vicario e il Segretario.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, che dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati interni, costituiti da soggetti nominati dal Consiglio Direttivo stesso anche fra non soci, e aventi mera funzione consultiva e i cui membri abbiano spiccate e comprovate competenze professionali nei settori interessati.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI E SEGRETARIO

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere.

Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.



Il Segretario ha facoltà di spesa, con i limiti previsti dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, inoltre, nella sua qualità di Tesoriere, ha l'obbligo di redigere con cadenza semestrale un dettagliato rendiconto della suddetta attività.

Art. 14 - ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia; se plurimo, all'interno dell'Organo così nominato l'assemblea stessa ne sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto.

In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' compito del Presidente dell'Organo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea dei soci in caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, ai sensi del precedente articolo 12, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione stessa a spese del richiedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o

siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazione di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, L. 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alla Legge 266/91, alla L.R. della Regione Lombardia n. 22/93 e al D.Lgs. 460/97, alle loro successive modificazioni o integrazioni, e alla vigente normativa in materia.

Art. 18 - STATUTO IN VIGORE

Il presente statuto, nella sua formulazione attualmente in vigore, è redatto in conformità al D.P.R 361/2000 che regola il riconoscimento giuridico della Associazione.

L'Associazione ha approvato un nuovo testo di statuto, redatto ai sensi e a norma del D.Lgs. 117/17 e ss.mm. e ii., che verrà adottato solo a seguito dell'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi della trasmigrazione automatica dell'Associazione nel RUNTS stesso ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/17.

F.to: PAPPINI Patrizia Daniela Carla
Ezilda MARICONDA



Allegato "B" all'atto n. 14279 di Raccolta

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata "SOSTEGNO 70 OdV - INSIEME AI RAGAZZI DIABETICI".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017, e successive modificazioni.

Art. 2 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a favore di persone affette da diabete in età evolutiva e delle loro famiglie.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In concreto l'Associazione propone di offrire un aiuto per:

- istruire, educare e aiutare i giovani e le loro famiglie ad affrontare le esigenze quotidiane legate alla gestione del diabete, mediante una concreta attività di formazione;

- promuovere e sostenere l'assistenza nei confronti dei giovani con diabete per il miglioramento della qualità delle cure, l'uguaglianza nell'erogazione dei presidi ed equità di accesso a beni e servizi;

- agevolare l'inserimento delle persone con diabete nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

- sensibilizzare la cittadinanza per creare cultura sul diabete in età evolutiva, per la diagnosi precoce della malattia e la prevenzione delle complicanze

- promuovere e sostenere la ricerca scientifica del diabete giovanile per una soluzione definitiva della malattia;

- allacciare rapporti con associazioni medico scientifiche nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione e istituzione avente analoghi scopi e programmi e di informare e istruire gli operatori sanitari circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - SEDE

L'associazione ha sede legale e amministrativa in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 presso lo Studio Legale Caprarulo - Avvocati Associati e sede operativa in Milano, via Olgettina n. 60, presso l'Istituto Scientifico San Raffaele - Clinica Pediatrica.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero



territorio nazionale e all'estero.

Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) il Fondo di Dotazione iniziale;
- b) beni mobili ed immobili strumentali all'attività dell'Associazione;
- c) donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio;
- d) eventuali avanzi di gestione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- i redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 5 - SOCI

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono altresì soci, senza necessità di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, tutti i giovani, minori di età, affetti da patologia diabetica, che ne facciano richiesta e che versino la relativa quota sociale.

Per questi ultimi, sino al raggiungimento della maggiore età, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. In ogni caso, per tali soggetti il diritto di voto in assemblea verrà esercitato, in loro nome e conto, da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli aderenti all'associazione che svolgano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non

possono essere retribuite.

Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 6 - ADESIONE

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per i minori affetti da patologia diabetica il Consiglio Direttivo si limiterà a prendere atto della richiesta di adesione all'Associazione. Gli stessi verseranno la quota di associazione al momento della richiesta di adesione.

E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o per le altre cause previste dalla legge. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal



momento in cui questo ne ha conoscenza.

La esclusione è anche deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata R.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata R.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 - AFFILIAZIONE

Potranno divenire "Affiliate" dell'Associazione, affiancando alla propria denominazione la dicitura "Affiliato Associazione Sostegno 70 OdV - Insieme ai Ragazzi Diabetici", altre organizzazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere all'Associazione secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in apposito Regolamento.

La decisione in ordine all'istanza di affiliazione verrà assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ALBO DEI SOSTENITORI

L'Associazione può istituire un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che - anche una tantum - contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'albo dei sostenitori ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo stesso.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Art. 11 - ASSEMBLEA

I soci associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- all'approvazione del piano di attività;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Le delibere relative alle modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono approvate qualunque sia il numero dei soci presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti



dei soci sia in prima che in seconda convocazione, secondo il disposto dell'articolo 21, u.c., c.c.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Art. 12 - AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, sempre e comunque in numero dispari. L'Assemblea che procede alla nomina dei membri Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci, ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, i Vicepresidenti, di cui uno Vicario e il Segretario.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, che dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza.

Assume eventuale personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Predisporre inoltre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati interni, costituiti da soggetti nominati dal Consiglio Direttivo stesso anche fra non soci, e aventi mera funzione consultiva e i cui membri abbiano spiccate e comprovate competenze professionali nei settori interessati.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

I Consiglieri possono partecipare alle adunanze anche attraverso mezzi multimediali da cui sia possibile l'identificazione e la partecipazione attiva alla riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI E SEGRETARIO

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere.

Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Segretario ha facoltà di spesa, con i limiti previsti dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, inoltre, nella sua qualità di Tesoriere, ha l'obbligo di redigere con cadenza semestrale un dettagliato rendiconto della suddetta attività.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.



Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Esso è collegiale (composto da tre membri) oppure monocratico.

L'Organo di Revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di Revisione può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo Controllo e Revisione (se nominati).

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione stessa a spese del richiedente.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 17 - DURATA E SCIoglimento

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Ai sensi degli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno

